



Comune di Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 04/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

L'anno **2020**, addì **quattro**, del mese di **Agosto** alle ore **21:00**, , presso la Sala Riunioni del Cento Anziani "Filo d' Argento" in Zelo Buon Persico Via Roma 55 (come previsto dall'art. 4 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale), in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Il CONSIGLIO COMUNALE si svolge a porte chiuse (senza accesso di pubblico) e con ingressi scaglionati.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
MADONINI ANGELO	X		VASSURA MASSIMILIANO	X	
BROCCHIERI DANIELA MARIA	X		BOSONI MARICA AGNESE	X	
ALESSI GIUSEPPE		X	LA BRUNA ANGELO	X	
DAVOGLIO GUIDO	X		BELLANZA VITTORIA		X
RIVA FABIANO	X		DANELLI LUCILLA	X	
GROPPALDI SERGIO	X		PIOLINI ROBERTA	X	
CAIRONI TIZIANA	X				

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri.**

Il Sindaco Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

Il Sindaco spiega che per l'argomento IMU, come per l'argomento TARI, verranno illustrati contemporaneamente sia il Regolamento che le Aliquote/Tariffe del Tributo e poi si procederà con votazioni separate.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Marica Bosoni.

L'Assessore Marica Bosoni illustra il Regolamento dell'Imposta Municipale e le Aliquote IMU come meglio di seguito precisato:

Viene proposto al consiglio comunale di trattare insieme i punti 2 e 3 per omogeneità tematica. Tutti i punti all'ordine del giorno relativi alle mie deleghe in realtà avrebbero come termine ultimo di approvazione il 30 settembre in quanto ancorati al termine di approvazione del bilancio di previsione. Infatti per effetto del combinato disposto del DM 13.12.19, del DM 28.02.20 e a seguito di COVID 19 l'art. 107 del DL 18/2020 (crescita) e del DL 34/2020 (rilancio) il termine di approvazione del bilancio è stato più volte spostato sull'asse del tempo, prima a marzo, poi ad aprile, a luglio e infine a settembre.

La nostra dunque è una scelta voluta quella di NON indugiare nella definizione della pressione fiscale locale anche per necessità di cassa. Tutta l'attenzione di questi anni è stata indirizzata al controllo dell'anticipazione di tesoreria che da € 1.900.000 del 2014 a fine 2019 l'utilizzo massimo è stato di € 281.000.

Veniamo al dunque. La legge di bilancio 2020 ha sotterrato la IUC istituita con legge 147/2013 dal governo Letta/Saccomanni. Val la pena sottolineare quanto sia stato poco indovinato concettualmente pensare ad un'unica imposta locale mantenendo distinta la natura delle tre componenti costitutive.

In sostanza la soppressione di IUC comporta l'eliminazione della TASI che va a confluire nell'IMU e viene mantenuta la TARI, che tratteremo successivamente.

Il regolamento IMU è composto da 5 titoli e 25 articoli. Mantiene l'impianto e gli orientamenti del precedente regolamento precisando meglio alcuni istituti sulla base dell'esperienza di questi anni.

Nel corpo della delibera sulle aliquote IMU viene indicata in forma prospettica, quindi molto chiara, per ogni tipo di immobile/fabbricato/terreno l'aliquota base, la massima e la minima: quest'ultima consistente nell'azzeramento di tutte le aliquote, tranne che per i fabbricati del gruppo D in quanto il 7,6 per mille va allo stato.

Come accennavo l'amministrazione si è orientata nel confermare le aliquote 2019 dell'IMU aggiungendo la ex aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali e l'1,5 per mille per gli immobili merce. In ogni caso basta riprendere La DCC N. 6/2019 e la DCC n. 7 del 30.03.2019: accostandole si riscontrerà quanto detto.

Contabilmente questo garantisce il mantenimento del volume delle entrate della parte corrente del bilancio e conseguentemente le spese gestionali, per il sociale, l'istruzione, etc.

Il Consigliere Comunale Lucilla Danelli chiede se la scelta dell'assimilazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci assegnatari, come indicato in Delibera, è una scelta dell'Amministrazione.

Il Segretario Comunale precisa che deriva dalla legge.

L'Assessore Marica Bosoni conferma.

Il Consigliere Comunale Angelo La Bruna chiede quale legge lo prevede e quale è la scelta dell'Amministrazione in caso di mancanza di normativa.

Il Segretario Comunale precisa che la legge istitutiva dell'IMU prevede le assimilazioni, sulle quali il Comune non può che prenderne atto; soggiunge che i commi 740 e 741 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 disciplinano tale assimilazione, conclude rilevando che la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo può esercitarsi per esempio sullo stabilire se sono stati eseguiti regolarmente i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

L'Assessore Marica Bosoni conferma.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi 748 a 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021 i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere

l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

RILEVATO che il comma 777 disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei comuni, con la possibilità di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari,

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RILEVATO che, in ragione di quanto premesso, si intende introdurre alcune delle previsioni facoltative sopra elencate e di articolare la disciplina dell'IMU nel rispetto della Legge 160/2019, nei seguenti titoli:

- TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI comprendente gli aspetti principali di disciplina del tributo relativi al soggetto passivo e al presupposto di applicazione del tributo e i casi di riduzione della base imponibile.
- TITOLO II – ALIQUOTE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI comprendente le principali disposizioni relative all'applicazione delle aliquote e delle esenzioni.
- TITOLO III ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE nel quale si individuano le disposizioni facoltative che il comune recepisce rispetto alle indicazioni del sopra descritto comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE comprendente la disciplina gestionale della riscossione, dell'accertamento, dei rimborsi e compensazioni oltre che la

dilazione di pagamento secondo le nuove regole della legge 160/2019.

- TITOLO V - NORME FINALI.

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla nuova disciplina IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione dell'IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, a condizione di rispettare l'adempimento previsto ai fini dell'efficacia;

CONSIDERATO che

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767. *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

VISTI:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 107 del dl 18/2020 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020, termine da assumere a riferimento anche per l'approvazione del regolamento e delle aliquote IMU ai sensi dell'articolo 138 del decreto rilancio n. 34 del 19 maggio 2020;
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Legge di conversione del decreto-legge 34/2020, che fissa il nuovo termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe tributarie al 30/09/2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli n.11 su 11 Consiglieri presenti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale, composto di n. 25 articoli e riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A);
2. di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima ai sensi del comma 767 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
4. di disporre che il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale" venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Zelo Buon Persico contestualmente alla presente delibera nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Disposizioni Generali – sottosezione – Atti Generali- Regolamenti Comunali.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Dott. Angelo Madonini
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri
sottoscritto digitalmente